

Informativa per la clientela di studio

N. 159 del 29.10.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Redditometro. In arrivo i primi controlli relativi al 2009

Con la **Circolare 6/E dell'Agenzia delle Entrate** è stato introdotto "**il nuovo redditometro**", il quale mira a combattere l'evasione fiscale e ad individuare chi spende più di quanto abbia dichiarato, partendo da una serie di indici di capacità di spesa.

I primi ad essere analizzati saranno i redditi del 2009, dichiarati nel 2010. Il sistema sarà in grado di ricostruire per ciascun contribuente le spese effettuate di cui l'amministrazione fiscale ha certezza e di metterle a confronto con il reddito dichiarato in quell'anno. Se la differenza è superiore al 20%, scatta l'accertamento.

La notifica dell'atto di accertamento deve avvenire **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta indagato** e nel caso in cui questa sia stata omessa il termine slitta al quinto anno rispetto alla scadenza naturale.

È pertanto in scadenza (al 31/12/2014) l'anno d'imposta 2009 oggetto di accertamento relativo al modello Unico 2010, ovvero l'anno in cui viene applicato il nuovo redditometro. Sono pertanto in scadenza i primi redditometri.

Premessa

Con la Circolare 6/E dell'Agenzia delle Entrate è stato introdotto "il nuovo redditometro", il quale mira a combattere l'evasione fiscale e ad individuare chi spende più di quanto abbia dichiarato, partendo da una serie di indici di capacità di spesa. Tale tipologia di accertamento, in particolare, è fondamentale anche nella selezione dei contribuenti, pure titolari di reddito di impresa o professionali, al fine di approfondire le indagini magari ricorrendo anche all'accertamento finanziario.

Il redditometro è soggetto a termini di prescrizioni che determinano la decadenza o ultimo momento in cui l'Agenzia delle Entrate può procedere a notificare l'accertamento sintetico al contribuente.

La notifica dell'atto di accertamento deve avvenire entro il termine ordinario di notifica ossia **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta indagato e nel caso in cui questa sia stata omessa il termine slitta al quinto anno rispetto alla scadenza naturale.**

È pertanto in scadenza (al 31/12/2014) l'anno d'imposta 2009 oggetto di accertamento relativo al modello Unico 2010, ovvero l'anno in cui viene applicato per la prima volta il nuovo redditometro.

Quando scatta l'accertamento

Il comma 6 dell'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che:

- **"la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che l'imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato".**

Nella sostanza, il riferimento normativo citato impone il **confronto fra il reddito dichiarato e quello rideterminato sinteticamente dall'ufficio**; qualora lo scostamento fra le due grandezze considerate **superi il 20%**, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere con l'accertamento.

La domanda che ci si pone ora, con riferimento allo strumento di seconda generazione, è se lo scostamento di un quinto vada calcolato sul reddito determinabile sinteticamente (accertato dall'ufficio), oppure su quello dichiarato.

La risposta a tale domanda è stata data dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2012 nella quale è stato affermato che:

- **lo scostamento va determinato sul reddito dichiarato dal contribuente e non su quello accertato.**

Il reddito complessivo

Il nuovo redditometro disciplinato dal D.L. 78/2010 presenta delle caratteristiche diverse rispetto alla versione precedente che governava il "vecchio" accertamento sintetico.

Come rimarcato dalla circolare n. 24/E del 2013, il vigente comma 6 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973 stabilisce che:

- “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il **reddito complessivo accertabile** ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

La norma, infatti, parla di scostamento, confrontando “**il reddito complessivo**” e non più il reddito “**complessivo netto**”, con quello accertabile.

È stata così eliminata quella discrasia che portava a considerare ai fini del confronto un reddito lordo (quello determinato sinteticamente dall'ufficio) con un reddito al netto degli oneri deducibili (quello dichiarato dal contribuente).

Con la nuova versione, anche il **reddito complessivo dichiarato deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili**.

REDDITO COMPLESSIVO					
QUADRO RH IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito complessivo per l'anno d'imposta	Reddito complessivo per l'anno d'imposta	Reddito complessivo per l'anno d'imposta	Reddito complessivo per l'anno d'imposta

Inoltre diversamente da quanto affermato dal previgente comma 7, il nuovo comma 8 dell'art. 38 D.P.R. 600/73 dispone che è possibile:

- dedurre gli oneri previsti dall'art. 10, TUIR, dal reddito complessivo determinato sinteticamente;
- usufruire delle detrazioni previste per legge, dall'imposta lorda, relativamente agli oneri sostenuti.

La famiglia fiscale

Il nuovo redditometro focalizza la propria attenzione sul **concetto di nucleo familiare**, come centro comune di imputazione di spesa, con lo scopo di arrivare alla determinazione induttiva di un reddito presunto.

L'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 24 del 31 luglio** ha chiarito, infatti, che per determinare il maggior reddito accertabile, viene innanzitutto individuato a **quale tipologia** e a **quale area geografica** appartiene il nucleo familiare del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” presente nell'Anagrafe Tributaria.

La ricostruzione della c.d. “Famiglia fiscale” avviene sulla base delle informazioni dei prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle certificazioni di lavoro dipendente. Nel caso in cui siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta.

Va precisato che al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

LIFESTAGE				
Persona sola con meno di 35 anni	Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari		Coppia con un figlio	Monogenitore
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	Coppia con età compresa tra 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari		Coppia con due figli	Altre tipologie
Persona sola con 65 anni o più	Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari		Coppia con tre o più figli	
AREA GEOGRAFICA				
Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isola

Le “spese ISTAT” sono riferite all’intero **nucleo familiare**, mentre l’imposizione tributaria è personale, per cui è necessaria l’individuazione di un equo criterio di attribuzione ai singoli membri della famiglia.

Il D.M. 24 dicembre 2012 stabilisce, all’articolo 3, comma 1, lettera b), le modalità di ripartizione tra i diversi componenti della famiglia dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” che sono determinate per l’intero nucleo familiare.

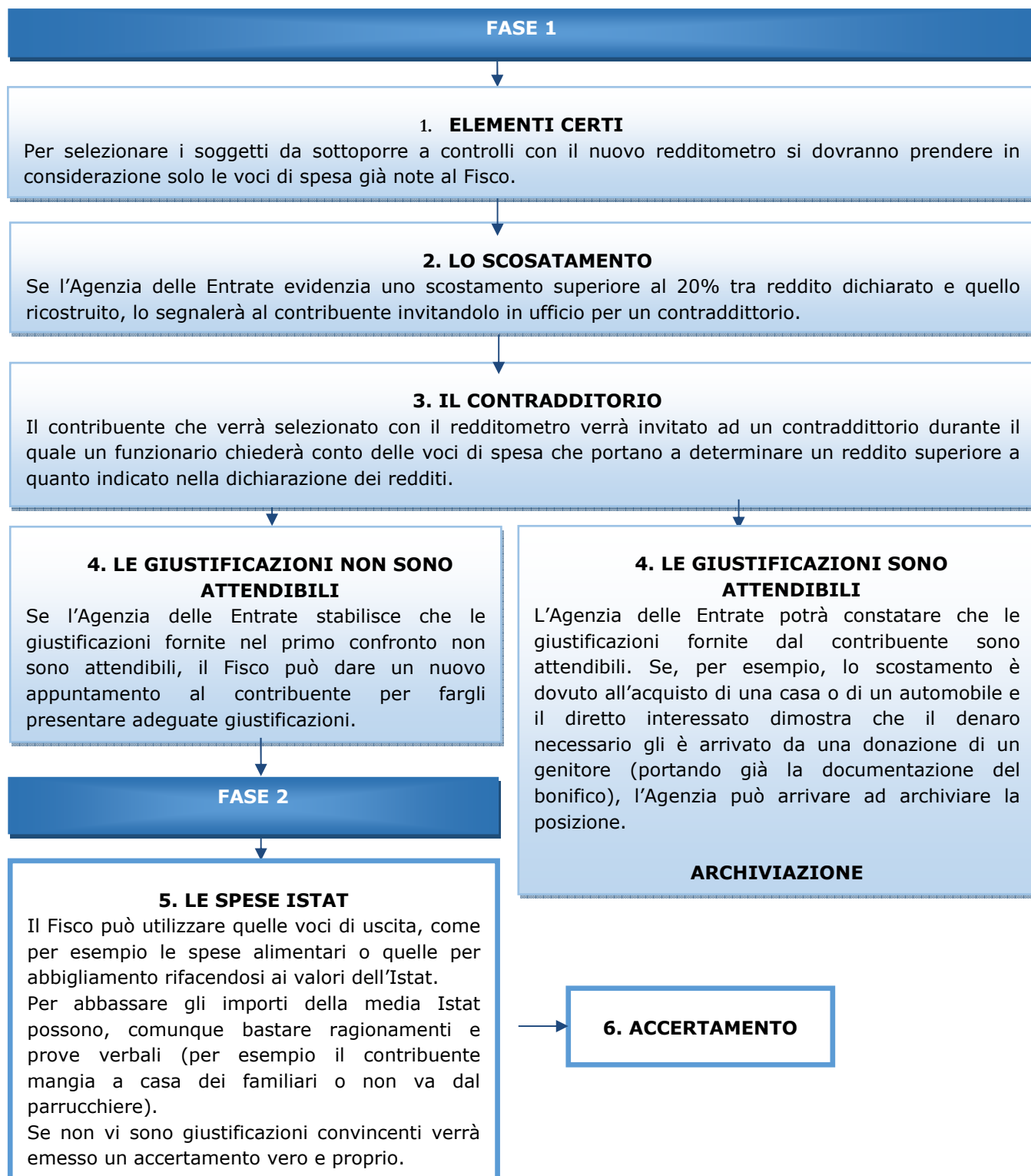
In fase di ricostruzione del reddito e, quindi, a seguito dell’attività istruttoria, la quota parte della spesa media del **nucleo familiare di appartenenza attribuibile al contribuente va calcolata applicando a detta spesa, la percentuale corrispondente:**

- in presenza di redditi dichiarati,
 - al **rapporto tra il reddito complessivo dichiarato o percepito dal contribuente e il totale dei redditi complessivi dichiarati** o percepiti dai componenti del nucleo familiare;
- in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare,
 - al **rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese dell’intero nucleo familiare**, risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

Se, il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e quello complessivo della famiglia sono **tutti pari zero**, si fa **riferimento alle spese risultanti dai dati disponibili e dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria**.

Anche in tal caso si rendono, ovviamente, applicabili le regole in precedenza precisate in merito alle spese relative ai familiari a carico.

Gli step principali del nuovo redditometro



Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍